



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 43,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso .

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14 dicembre 2015

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n 957/2015 del 22/10/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Panariello Luca nato a Livorno il 25/10/1988

Codice fiscale: PNRLCU88R25E625O

p.iva

Residenza/sede legale: Borgo Sant'Jacopo n. 177

Livorno

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti n. 53

VISTA LA SENTENZA N. **957** DEL **22/10/15** EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

NO IMPUGNAZIONE - LIQUIDARE € 43,00 per contributo
unificato -

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

NESSUNA RESP. PER RIVALSA

PISA 10/12/15

Il responsabile dell'istruttoria

S. P. P.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

X Rievocato

[Signature]

56 VR 15

16/10/15



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **689/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **957/2015** in data : **22/10/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

PANARIELLO LUCA

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

ACCOLTO PEREX

Pisa 22/10/2015



IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 957/15
del 16/10/2015
R. G. n. 689/15
Rep. n. /
Cron n. 5316/15
Sent. dep. 21/10/15
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va

PUBB 22/10/2015

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 689/2015 R.G., promossa da:

PANARIELLO LUCA, residente in Livorno, Borgo San Jacopo 177, in proprio

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal
Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ.
modif.

Decisa all'udienza del 16.10.2015 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale.

PER PARTE RESISTENTE: Non ha concluso in udienza; in atti insiste per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.3.2015 il sig. Panariello Luca proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 4366456/2014/P, elevato nei suoi confronti in data 25.12.2014 dalla Polizia Municipale di Pisa, perché alle ore 16,02 di tale giorno, in Pisa, Via del Buongusto 6, il conducente dell'autoveicolo Fiat Panda targato DE 325 RG, di proprietà del ricorrente, aveva commesso le infrazioni di cui agli artt. 158, commi 2 lett. f) e 6, e 7, commi 9 e 14 CdS,

in quanto "sostava in ZTL veicolo non autorizzato (contrassegno non esposto) – Zona A Circolava nella zona a traffico limitato privo di autorizzazione" (violazione non contestata immediatamente per irreperibilità del trasgressore).

L'opponente deduceva la illegittimità del verbale impugnato in quanto nel giorno ed ora indicati nel verbale il veicolo si trovava in altro luogo, risultando evidente un errore da parte dell'agente accertatore. Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si è costituito in giudizio in cancelleria chiedendo la conferma del verbale impugnato.

La causa veniva decisa all'udienza del 16.10.2015, alla quale compariva la sola parte ricorrente, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Parte ricorrente deduce la illegittimità del verbale notificatogli e della relativa sanzione elevata deducendo che nel giorno ed ora indicati nel verbale il veicolo si trovava in altro luogo.

Orbene, è lo stesso Comune di Pisa che nella sua memoria costitutiva da atto che effettivamente l'infrazione era stata rilevata in data 24.12.2014, alle ore 16,02. E' presumibile quindi che vi sia una differenza tra quanto indicato nel preavviso di accertamento e quanto indicato nel verbale oggi impugnato.

Orbene, se è vero che il preavviso di accertamento non costituisce di per sé elemento essenziale del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione al codice della strada, è altrettanto vero che in quelle circostanze nelle quali il preavviso di accertamento venga emesso, esso costituisce comunque un atto presupposto del

provvedimento finale di irrogazione della sanzione, con la conseguenza che, soprattutto in relazione alla identificazione della fattispecie concreta contestata (della quale la data costituisce elemento essenziale) vi deve essere corrispondenza tra l'atto presupposto e l'atto derivato, pena l'illegittimità del provvedimento finale, non essendo in alcun modo possibile accertare quale effettivamente sia stato il comportamento illecito sanzionabile, con conseguente violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18.2.2000, n. 1876).

Nel caso di specie non è pertanto possibile stabilire quando e quindi se sia effettivamente avvenuto il comportamento meritevole di sanzione tenuto dal conducente del veicolo di proprietà dell'odierno ricorrente, venendo conseguentemente meno ogni valore di fede privilegiata del verbale impugnato.

Pertanto l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato e dichiarato privo di ogni efficacia.

Le spese del contributo unificato devono essere poste a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso del contributo unificato di € 43,00.

Così deciso in Pisa, 16.10.2015

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

leg 689/15

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

16 MAR. 2015

IL CANCELLIERE

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Al Signor Giudice di Pace di Pisa

Ricorso in opposizione a verbale di accertamento ex art.204 bis (legge n. 214/2003); 23 legge 689/1981.

Il Sottoscritto **Panariello Luca**, C.F. PNRLCU88R25E625O, nato a Livorno il 25/10/1988 e residente in Livorno in Borgo Sant'Jacopo 177, proprietario del veicolo FIAT PANDA, targa DE325RG. **NUMERO DI TELEFONO 3293781426**
E-MAIL l.panariello@alice.it

Premesso che

1. in data 13/02/2015 gli è stata recapitata a mezzo raccomandata verbale di contestazione n°4366456/2014/P Pr. 158104/2014, come da originale prodotto in allegato alla presente con applicazione di sanzione pari a €134,00;
2. nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. n. 158/2I-6 e dell'art. n. 7/9-14 del Codice della Strada perché sostava in ZTL e circolava nella zona a traffico limitato privo di autorizzazione;

considerato che:

1. il giorno 25/12/2014 alle ore 16:02 l'autovettura Fiat Panda targata DE325RG di mia proprietà era in sosta in Via dell'Unità d'Italia 3, Fucecchio (FI);